



---

# **GUIDA ALLA CENTALE RISCHI**

---

**2023**

# Sommario

<b>1. COSA È LA CENTRALE DEI RISCHI</b> .....	2
<b>2. COME FUNZIONA</b> .....	2
<b>3. DIFFERENZA TRA REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE</b> .....	3
<b>4. CHI HA DIRITTO DI ACCEDERE ALLA CENTRALE DEI RISCHI?</b> .....	3
<b>5. MODALITÀ DI ACCESSO IN CENTRALE RISCHI</b> .....	4
<b>6. IL RUOLO STRATEGICO PER LA STABILITÀ FINANZIARIA</b> .....	5
<b>7. QUALI CREDITI NON RIENTRANO NELLA CENTRALE DEI RISCHI</b> .....	5

## 1. COSA È LA CENTRALE DEI RISCHI

Negli ultimi anni si sente molto parlare della Centrale dei Rischi, ma pochi sanno di cosa si tratta. In breve, possiamo dire che essa consiste in una “banca dati” gestita da Banca d’Italia, grazie alla quale è possibile avere un quadro completo della situazione debitoria sia dell’individuo come persona fisica che dell’azienda come persona giuridica. La CR è dunque uno strumento particolarmente importante allorché un individuo, una famiglia o un’impresa si rivolgono ad una società finanziaria o ad un istituto di credito per chiedere un finanziamento, quindi aprire una situazione debitoria. Coloro, individui o imprese, che hanno una buona storicità determinata da una serie di fattori come, ad esempio, la puntualità nei pagamenti, l’omogeneità nella gestione del debito, l’esposizione debitoria proporzionata alle possibilità e al patrimonio, otterranno quel finanziamento più agevolmente e in tempi più brevi. In caso contrario, la procedura sarà più complessa, oppure verranno imposti alcuni passaggi al fine di migliorare la propria situazione all’interno della Centrale dei Rischi prima di poter accedere al credito richiesto. Si può ben percepire come tale strumento sia dunque, diventato fondamentale per gli istituti di credito in quanto funzionale alla valutazione della solvibilità dei clienti e alla valutazione preventiva alla concessione di un finanziamento.

## 2. COME FUNZIONA

In Centrale Rischi vengono inserite tutte le forme di finanziamento (ad esempio prestiti o mutui) e garanzie, nel caso in cui l’importo da restituire alla banca o alla finanziaria, che rappresenta la cd. “soglia di censimento”, superi i 30 mila euro. Nel caso invece in cui cliente viene considerato “in sofferenza”, ovvero abbia difficoltà nel pagamento del suo debito, la garanzia viene registrata sopra la soglia dei 250 euro. La registrazione in Centrale dei Rischi avviene anche quando un istituto bancario concede un semplice credito di firma ad un cliente e l’importo della garanzia superi la soglia di censimento o quando ci si fa garanti di un finanziamento altrui.

Sono tenuti a comunicare mensilmente alla CR le informazioni riguardanti i loro clienti, le banche, le finanziarie e gli intermediari, che ricevono la domanda di accesso al credito: tali soggetti dopo aver acquisito queste informazioni e averle opportunamente trasmesse, riceveranno in seguito comunicazione da parte della stessa Centrale Rischi del quadro complessivo dell’individuo o dell’impresa a cui è stato concesso il credito.

Gli intermediari possono chiedere informazioni anche su soggetti potenziali clienti che hanno presentato una domanda di finanziamento o stanno per rilasciare una garanzia, esclusivamente per valutarne il “merito di credito”, ossia la loro effettiva capacità di poterne provvedere al rimborso.

### 3. DIFFERENZA TRA REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE

La “registrazione” in Centrale dei Rischi non va confusa rispetto alla “segnalazione”: nel primo caso si tratta di uno step automatico quando, come specificato in precedenza, si contrae di un debito superiore a 30 mila euro, oppure superiore a 250 euro nel caso del contraente in sofferenza. La segnalazione, invece, rappresenta la classificazione di un cliente come “debitore in sofferenza” che viene segnalato dagli intermediari (banche o finanziarie) qualora essi ritengano che il cliente abbia gravi difficoltà nella restituzione del proprio debito. Va precisato che la procedura di segnalazione non avviene a fronte del singolo debito, ma a fronte di una situazione finanziaria complessiva ritenuta preoccupante.

Tra le segnalazioni negative troviamo:

- sconfini sporadici su castelletto anticipo fatture o anticipo Ri. Ba;
- sconfini sporadici su fido di conto corrente;
- tensione su utilizzo degli affidamenti, soprattutto se abbinata a immobilizzo o scarsa movimentazione del rapporto;
- sconfini ripetuti su fido di conto corrente da evitare;
- sconfini per rate impagate su prestiti, mutui o leasing;
- elevata percentuale di insoluti su crediti clienti anticipati presso le banche;
- posizioni a sofferenza, sofferenze girate a perdita, escussione di garanzie prestate a terzi.

Le “segnalazioni a sofferenza” sono quelle più gravi e sono segnalate dalla banca quando il cliente è effettivamente incapace di far fronte al debito (la banca deve quindi fare un’attenta valutazione finanziaria del cliente e non limitarsi, per esempio, alle rate impagate di un finanziamento).

### 4. HI HA DIRITTO DI ACCEDERE ALLA CENTRALE DEI RISCHI?

I dati contenuti nella Centrale dei Rischi sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono raccolti da Banca d’Italia nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza. Essendo dati protetti e riservati per legge, possono essere divulgati o comunicati solo ai soggetti che hanno la facoltà di richiederli. Tutti gli

individui e le imprese hanno il diritto di sapere se sono segnalati o meno e hanno accesso alle informazioni che li riguardano potendone chiedere anche la correzione, dopo averne dimostrato l'errore.

A tali dati possono quindi accedere in modalità assolutamente gratuita soltanto:

1. i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni (ovvero per le persone fisiche tutti coloro a cui quei dati si riferiscono) e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso per legge (per le persone fisiche si tratta di tutte quelle figure indicate dalla legge, come ad esempio il tutore, l'amministratore di sostegno, l'erede). Per le persone giuridiche, possono accedere ai dati il legale rappresentante o altre figure indicate dalla legge, come ad esempio il liquidatore, i soci illimitatamente responsabili o di s.r.l., i membri del collegio sindacale.
2. gli intermediari finanziari, per valutare il merito di credito dei clienti;
3. le Autorità di vigilanza, come Consob e Ivass, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
4. l'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

## 5. MODALITÀ DI ACCESSO IN CENTRALE RISCHI

Le modalità per accedere alla CR sono le seguenti:

- accedere al sito della Banca d'Italia, sezione "Servizi al cittadino", accedere al portale "Servizi online" e compilare la richiesta di accesso seguendo la procedura indicata;
- identificarsi con SPID o CNS al fine di accedere all'area riservata da cui è possibile compilare e inoltrare la richiesta di accesso ai dati e consultare le risposte. In alternativa, qualora non si disponga di SPID o CNS, è possibile compilare e inviare una richiesta insieme alla copia un documento di identità;
- rivolgersi a una delle Filiali della Banca d'Italia, per posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria oppure consegna a mano, utilizzando l'apposito modulo.

A partire dal 2 ottobre 2020 le imprese possono sottoscrivere sulla piattaforma "servizi online" un abbonamento gratuito che permette alle stesse di ricevere mensilmente i dati della propria Centrale dei Rischi al proprio indirizzo PEC. La sottoscrizione di tale abbonamento avviene, in ogni caso, attraverso una procedura on-line da parte del rappresentante legale munito di SPID/CNS. Sia per l'accesso sporadico, che per la sottoscrizione dell'abbonamento (e sia per la procedura on-line, che per quella cartacea), le imprese si avvalgono, in moltissimi casi di intermediari (imprese di

mediazione creditizia) che curano tutta la pratica d'accesso a fronte di semplice delega da parte del cliente.

## 6. IL RUOLO STRATEGICO PER LA STABILITÀ FINANZIARIA

Considerare la Centrale dei Rischi una sorta di black-list è molto riduttivo. Essa, infatti, va considerata come una fotografia della storia creditizia di un soggetto o di un'impresa. Conterrà dunque, sia informazioni positive (regolarità di pagamento, puntualità, esposizione bilanciata e responsabile) che informazioni negative (difficoltà e ritardi nella restituzione del debito). Il mero ritardo nella restituzione di una rata non è sufficiente a classificare il cliente "in difficoltà". Tale valutazione deve tenere conto della complessiva situazione inerente quel soggetto. Alla luce di ciò vediamo come il ruolo strategico della CR sia quello di permettere a banche, finanziarie e intermediari di conoscere il c.d. "merito di credito" di un individuo, impresa o famiglia consistente nella capacità di restituire l'importo di un finanziamento garantendo stabilità al mondo creditizio e finanziario. La conoscenza della situazione della Centrale dei Rischi di un soggetto cliente permette, inoltre, di proporre al creditore dei finanziamenti personalizzati, che tengano conto della sua storia creditizia e della sua capacità di rimborso garantendo delle soluzioni adeguate alle sue effettive capacità, così da evitare il rischio del "sovraindebitamento". Per quanto riguarda la tipologia di informazioni che gli intermediari sono tenuti a "segnalare" alla centrale dei rischi, si tratta di comunicare le specifiche del finanziamento concesso ovvero la durata, le caratteristiche, la tipologia (dai piccoli prestiti ai grandi finanziamenti) in funzione delle categorie di censimento nelle quali il cliente è inserito.

## 7. QUALI CREDITI NON RIENTRANO NELLA CENTRALE DEI RISCHI

Per quanto riguarda i crediti non segnalati nella Centrale dei Rischi, tra questi vanno considerati quelli appartenenti alla finanza digitale: basta pensare, ad esempio, a quei crediti che si appoggiano su piattaforme Fintech. Va precisato, tuttavia, che la concessione di tali crediti non è esente da approfondimenti sulla capacità di solvenza da parte del cliente. Infatti, sarà la stessa piattaforma di Fintech, in quanto società finanziaria, ad avere accesso ai dati della CR al fine di valutare la situazione finanziaria del richiedente anche se tale credito non aumenterà l'esposizione finanziaria del cliente all'interno di tale banca dati.